



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 782

Seduta del 31/07/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI MEDICHE DI ACCERTAMENTO PER LO STATO DI INVALIDITÀ CIVILE, DELLA CECITÀ CIVILE, DEL SORDOMUTISMO, DELL'HANDICAP E DELLA DISABILITÀ DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

I Dirigenti Cereda Danilo

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 1 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la L.R. n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i che all'art. 7 ha istituito le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali prevedendo, al comma 12 del medesimo articolo, di assegnare ad esse l'erogazione delle funzioni e delle prestazioni medico legali in precedenza erogate dalle Aziende Sanitarie Locali;

PRESO ATTO che:

- ◆ l'art 3 della Legge 381/70 stabilisce la composizione della commissione per l'accertamento della condizione di sordo civile;
- ◆ l'art. 11 della Legge 382/70 stabilisce la composizione della commissione per l'accertamento della condizione di cieco civile;
- ◆ l'art. 1, comma 2, della Legge 15 ottobre 1990 n. 295 prevede: "Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro";
- ◆ l'art. 1, comma 3, della Legge 15 ottobre 1990 n. 295 prevede: "Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie";
- ◆ l'art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 stabilisce: "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (...)";
- ◆ l'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 stabilisce: "L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
- ◆ l'art. 20, comma 1, della Legge n. 102/2009 stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che include gli accertamenti e le attività certificative medico legali nell'ambito della disabilità (area di intervento G1);

RICHIAMATE:

- ◆ la D.G.R. n. 7/10686 del 18.10.2002 ad oggetto "Determinazione delle modalità di corresponsione e delle entità dei compensi spettanti al Presidente ed ai Componenti delle Commissioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità", che definisce:
 - ◆ i parametri relativi al numero inviti/visite per seduta di Commissione;
 - ◆ le modalità di corresponsione e l'entità del compenso;
- ◆ la DGR n. VII/20755 del 16.02.2005 ad oggetto "Aggiornamento dell'entità dei compensi spettanti al Presidente e ai Componenti delle ASST per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità Civile, del sordomutismo, dell'Handicap e della Disabilità che "conferma le modalità di corresponsione e l'entità del compenso omnicomprensivo spettante per ogni seduta al Presidente e ai Componenti delle Commissioni delle ASST indicate nella già citata DGR n. VII/10686 del 18.10.2002.

RAVVISATA la necessità, fermo restando il numero di inviti/visite per seduta, definite dalla DGR n. VII/10686 del 18.10.2002 sopra richiamata, di procedere con il presente provvedimento ad un adeguamento dei compensi previsti per i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni Mediche di accertamento per lo stato di invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, che ad oggi, così come sopra indicato, afferiscono all'anno 2002 senza alcuna rimodulazione e che pertanto risultano non più adeguate;

CONSIDERATA la delicata e complessa attività valutativa-accertativa della Commissione Medica di accertamento dell'invalidità Civile, composta da diverse professionalità che si configura come processo di valutazione capace di esprimere una multidisciplinarietà;

CONSIDERATO altresì che la carica di Presidente della Commissione Medica di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

accertamento per lo stato di invalidità Civile riveste un alto livello di complessità, di responsabilità di organizzazione delle attività, nonché rappresentatività della commissione e regolarità tecnica del giudizio;

RITENUTO di procedere all'attualizzazione dei compensi afferenti al Presidente delle Commissioni Mediche di cui sopra, in attinenza a quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, che prevede, per ciascuna seduta della commissione afferente, un gettone di presenza alle professionalità in essa previste, pari a 200,00 euro;

RITENUTO altresì che il calcolo dei compensi per i Componenti delle Commissioni Mediche di accertamento per lo stato di invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, sarà ripartito su base proporzionale con riferimento al compenso variato per il Presidente di Commissione pari a € 200 a seduta, così come indicato nella Tabella allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante; (allegato A);

VALUTATA la soprarichiamata proposta di attualizzazione dei compensi predisposta dalla U.O. Prevenzione, della Direzione Generale Welfare, relativa all'attualizzazione dei compensi previsti per i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni Mediche di accertamento per lo stato di invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, attraverso un aggiornamento dei compensi oggi previsti;

STABILITO che, al fine di garantire uniformità sul territorio regionale, è fatto obbligo alle singole ASST:

- ◆ di far decorrere l'attualizzazione dei compensi omnicomprensivi predetti a far tempo dal 1° settembre 2023;
- ◆ di non prevedere integrazioni/modifiche a quanto stabilito nel presente atto, garantendo il rispetto degli standard e delle tempistiche così come previsti dalla normativa vigente nonché il rafforzamento del sistema di analisi ed il miglioramento delle performance di tale unità d'offerta;

STABILITO altresì che agli oneri derivanti dai pagamenti dei compensi determinati secondo quanto previsto dalla presente deliberazione si farà fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale disponibili al capitolo 8374 del bilancio regionale 2023 e successivi, assegnate annualmente alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di demandare alle Aziende Socio-Sanitarie territoriali l'adozione di tutti gli atti diretti a garantire piena attuazione delle determinazioni assunte con il presente atto;

RITENUTO altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE e assunte come proprie le già menzionate considerazioni;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato:

DELIBERA

1. di provvedere ad aggiornare l'entità dei compensi omnicomprensivi previsti per ogni seduta ai Presidenti ed ai Componenti delle Commissioni Sanitarie delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità fermo restando il numero di inviti/visite per seduta definite nella D.G.R.VII/10686 del 18.10.2002;
2. di aggiornare il compenso del Presidente delle Commissioni Mediche di accertamento per lo stato di invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, in attinenza a quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, che prevede, per ciascuna seduta della commissione afferente, un gettone di presenza alle professionalità in essa previste, pari a 200,00 euro;
3. di stabilire che il calcolo dei compensi, per i Componenti delle Commissioni Mediche di accertamento per lo stato di invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, sarà ripartito su base proporzionale con riferimento al compenso variato per il Presidente di Commissione pari a € 200 a seduta, così come indicato nella Tabella allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante; (allegato A);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. di stabilire che, al fine di garantire uniformità sul territorio regionale, è fatto obbligo alle singole ASST:
 - a) di far decorrere l'attualizzazione dei compensi omnicomprensivi predetti a far tempo dal 1° settembre 2023;
 - b) di non prevedere integrazioni/modifiche a quanto stabilito nel presente atto, garantendo il rispetto degli standard e delle tempistiche così come previsti dalla normativa vigente nonché il rafforzamento del sistema di analisi ed il miglioramento delle performance di tale unità d'offerta;
5. di demandare alle Aziende Socio-Sanitarie territoriali l'adozione di tutti gli atti diretti a garantire piena attuazione delle determinazioni assunte con il presente atto;
6. di stabilire che agli oneri derivanti dai pagamenti dei compensi determinati secondo quanto previsto dalla presente deliberazione si farà fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale disponibili al capitolo 8374 del bilancio regionale 2023 e successivi, assegnate annualmente alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali;
7. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge